NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 37

Criteri di valutazione delle attività patrimoniali

Per le imprese di assicurazione ricorrono le speciali ragioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile ove l'impresa deroghi ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilita'. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovra' essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attivita' sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attivita' stesse. Il valore attribuito alle attivita' sulla base dei criteri di valutazione usati e' riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi. L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della societa', in deroga all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. In tal caso le somme attribuite ai soci concorrono a formare il reddito imponibile della societa' e il reddito imponibile dei soci. Per i beni immobili le imprese debbono fornire all'ISVAP adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non e' superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione, il maggior valore non e' riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilita'. Nel caso in cui l'impresa si avvalga della facolta' di cui al comma 1 per beni strumentali, l'eventuale quota di ammortamento riferibile al maggior valore attribuito al bene concorre alla formazione del reddito imponibile. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo indipendentemente dalla possibilita' di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilita' gli elementi di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 36.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	III — Condizioni di esercizio

Capo	I — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-37-criteri-di-valutazione-delle-attivita-patrimoniali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it